

REGOLAMENTO DEL CORSO INTERNAZIONALE DI DOTTORATO DI RICERCA IN AGROBIODIVERSITÀ

Emanato con D.D. n. 617 del 7 dicembre 2004
Entrato in vigore il 4 gennaio 2005

TITOLO I- NORME GENERALI

art. 1

(Definizione generale del Corso)

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del *Corso internazionale di dottorato di ricerca in Agrobiodiversità*, istituito dalla Scuola Superiore Sant'Anna ai sensi del Decreto ministeriale n. 262 del 5 agosto 2004 (art. 5, commi 5 e 6), che ha recepito il progetto presentato congiuntamente al MIUR dalla Accademia Nazionale delle Scienze e dalla Scuola.
2. Il Corso ha durata di tre anni ed è finalizzato a promuovere, con particolare attenzione ai Paesi in via di sviluppo, lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica nel settore della diversità genetica delle piante agrarie e forestali (in relazione al trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura di cui alla legge 6 aprile 2004, n. 101). e della gestione della biodiversità funzionale negli agroecosistemi.
3. Come disposto dal Decreto Ministeriale 262/2004 di cui al primo comma del presente articolo, il Corso ha natura sperimentale: i principi generali di organizzazione, funzionamento e di gestione sono disciplinati dal presente regolamento, tenuto conto comunque della normativa nazionale vigente in materia di ordinamenti didattici e di dottorato di ricerca, dello Statuto della Scuola Superiore Sant'Anna e delle sue fonti interne in materia di didattica e di gestione amministrativa e contabile.
4. Per la natura sperimentale e la peculiare articolazione del Corso in sedi diverse, come descritto al successivo art. 2, per lo svolgimento delle attività didattiche e scientifiche legate al programma del Corso, la Scuola si avvale di collaborazioni, definite con apposite convenzioni e accordi, con Università italiane e straniere, con consorzi interuniversitari, nonché con enti pubblici o privati e, con particolare riferimento alla sede di Maccarese, con l'Istituto Internazionale per le risorse genetiche vegetali (IPGRI) e il consorzio AGRITAL Ricerche.
5. Al termine del Corso e successivamente al superamento di un apposito esame finale, agli allievi che avranno adempiuto agli obblighi prescritti dal presente regolamento, sarà conferito il titolo di Dottore di Ricerca, denominato in inglese "Ph. D" (*Philosophy Doctor*).

art. 2

(Articolazione del Corso)

1. Il Corso internazionale di dottorato di ricerca in Agrobiodiversità si articola in due *curricula* didattico-scientifici, strutturati in relazione alle diverse esigenze delle aree di ricerca e di formazione interessate, sulla base delle indicazioni contenute nel progetto formativo del Corso stesso.
2. Il Corso si articola nei seguenti Curricula:
Curriculum A – Risorse genetiche agrarie e forestali
Curriculum B – Biodiversità funzionale negli agroecosistemi
3. Sulla base di quanto indicato nel progetto formativo le attività didattiche, scientifiche e di ricerca saranno svolte presso diverse sedi convenzionate con la Scuola, sede istituzionale del Corso. In particolare per il Curriculum A – "Risorse genetiche agrarie e forestali", gran parte dell'attività didattica e di ricerca sarà svolta presso la sede del Consorzio AGRITAL a Maccarese (Roma).

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE

art. 3 (Organi del Corso)

1. Alla luce della natura sperimentale e della peculiare articolazione del Corso, il coordinamento e la gestione delle attività didattiche, scientifiche, amministrative ed organizzative sono affidate ai seguenti organi:

- a) il Coordinatore del Corso
- b) I Responsabili Scientifici dei Curricula
- c) Il Collegio dei docenti di ciascun Curriculum
- d) Tutore e Relatore
- e) Il Comitato Scientifico
- f) Il Comitato di Coordinamento

art. 4 (Coordinatore del Corso)

1. Le funzioni di Coordinatore del Corso sono svolte dal Direttore della Scuola Superiore Sant'Anna.
2. Al Coordinatore competono funzioni e compiti di coordinamento e di impulso istituzionale ed organizzativo. Il Coordinatore nomina i Responsabili scientifici dei due *Curricula*, sentito il Senato accademico.
3. Il Coordinatore o un suo delegato, presiede il Comitato di Coordinamento, incaricato della supervisione amministrativa e contabile della gestione finanziaria del Corso.

art. 5 (Responsabili Scientifici dei Curricula)

1. Al Responsabile Scientifico del Curriculum è delegata la gestione degli aspetti a carattere scientifico e didattico, ed è scelto fra docenti della Scuola o di altre università italiane o straniere.
2. Ciascun Responsabile Scientifico del Curriculum è nominato per un periodo di tre anni e può essere rinnovato.
3. Il Responsabile Scientifico di ciascun Curriculum, ha la responsabilità della gestione didattica, scientifica e organizzativa delle attività svolte nell'ambito del Curriculum di competenza, presiede il Collegio dei Docenti di cui all'art. 6, svolge le funzioni amministrative a lui delegate dal Coordinatore del Corso.
4. Prima dell'avvio del secondo ciclo del Corso, ciascun Responsabile scientifico, sentito il relativo Collegio dei Docenti, presenta al Comitato di coordinamento ed al Comitato Scientifico una relazione sull'andamento del Corso e sul raggiungimento degli obiettivi contenuti nel progetto formativo, nonché sull'utilizzo dei finanziamenti assegnati.
5. Il Responsabile Scientifico di ciascun Curriculum, sentito il Collegio dei Docenti, propone al Coordinatore del Corso la composizione delle commissioni per i concorsi di ammissione e per l'esame finale.

art. 6 (Collegio dei docenti)

1. Per ciascun Curriculum, entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento, su proposta del Responsabile Scientifico, il Coordinatore del Corso nomina un Collegio dei docenti composto da docenti della Scuola e di altre Università, Accademie scientifiche ed Enti di ricerca, italiani e stranieri.
2. Il Collegio dei docenti definisce gli indirizzi didattico scientifici del Curriculum, sovrintende alla realizzazione del progetto formativo, nomina i tutori e verifica la progressione degli studi, delle attività di ricerca svolte dagli allievi e propone al Coordinatore l'affidamento degli incarichi di docenza.

3. Il Collegio dei docenti delibera l'ammissione degli allievi agli anni successivi e la loro eventuale esclusione dal Corso, sulla base dei criteri indicati nel presente Regolamento.
4. A ciascun Collegio dei docenti partecipa a titolo consultivo un rappresentante degli allievi del Curriculum, eletto annualmente entro un mese dell'inizio del Corso dagli allievi afferenti al Curriculum.
5. Il Collegio dei docenti si riunisce ogni qualvolta il Responsabile Scientifico del Curriculum o un terzo dei suoi componenti lo ritenga necessario.

art. 7
(Tutore e Relatore)

1. Il Collegio dei docenti nomina, per ciascun allievo, con il consenso dell'allievo stesso, un tutore, scelto tra i professori e ricercatori afferenti al Curriculum.
2. Il tutore indirizza e segue con assiduità l'attività dell'allievo, garantendo, a tal fine, un adeguato livello di disponibilità.
3. Il tutore può essere sostituito con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo, su iniziativa del Responsabile Scientifico del Curriculum o su richiesta motivata dell'allievo.
4. Il Collegio dei docenti può nominare, su proposta del tutore, un relatore, scelto tra i professori e/o ricercatori di altre Università, italiane o straniere, o di enti pubblici o privati presso i quali viene svolta l'attività di ricerca.
5. Il relatore segue l'allievo nella realizzazione del progetto di ricerca e nella impostazione e sviluppo della tesi.
6. Il relatore può essere sostituito con le stesse modalità di cui al comma 4 del presente articolo, su iniziativa del Responsabile Scientifico del Curriculum, sentito il tutore, o dell'allievo.
7. Il relatore ed il tutore dell'allievo possono essere la medesima persona.

art. 8
(Comitato scientifico)

1. Per tutta la durata della fase di sperimentazione del Corso, il Comitato scientifico del Corso è incaricato di supervisionare e di valutare le attività realizzate, sulla base di un costante monitoraggio dei risultati formativi, didattici e scientifici raggiunti, nonché delle risorse utilizzate.
2. Il Comitato scientifico è composto da un massimo di sette membri, di cui almeno due facenti parte dei due Collegi dei docenti. Gli altri componenti sono individuati tra esperti esterni, persone di particolare rilievo nazionale ed internazionale di entrambi i Curricula.
3. La nomina dei membri del Comitato Scientifico e del relativo Presidente viene deliberata dal Senato accademico sulla base di una proposta avanzata dal Coordinatore del Corso.
4. Il Comitato scientifico si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga utile e comunque non meno di una volta all'anno.
5. Il Comitato scientifico formula – dandone contestualmente comunicazione al Senato accademico ed al Nucleo di Valutazione della Scuola- pareri, inviti o indicazioni di merito e di indirizzo scientifico ed organizzativo al Coordinatore del corso, ai Responsabili scientifici dei Curricula ed ai relativi Collegi dei docenti.

art. 9
(Comitato di coordinamento)

1. Per tutta la durata della fase di sperimentazione del Corso, il Comitato di coordinamento è incaricato di supervisionare e di valutare le attività organizzative ed amministrative legate alla gestione del piano finanziario del Corso.
2. Il Comitato di coordinamento è composto dal Coordinatore del Corso, dal Direttore della Divisione Formazione Universitaria e alla Ricerca, dai Responsabili scientifici di entrambi i Curricula e dal Direttore amministrativo della Scuola.

3. Il Comitato di coordinamento è altresì responsabile della destinazione e della gestione degli eventuali ulteriori finanziamenti che si rendano disponibili per le attività del Corso, provenienti da altri enti pubblici o privati, italiani o stranieri.

TITOLO III – PROCEDURE

art. 10

(Attivazione di un ciclo del Corso)

1. Entro il mese di giugno 2005, il Comitato di coordinamento, previo parere favorevole del Comitato Scientifico, può proporre al Senato accademico l'attivazione di un nuovo ciclo del Corso, allegando un dettagliato piano finanziario.
2. Il Senato accademico si esprime in merito alla proposta ed approva il bando di concorso.

art. 11

(Accreditamento del Corso)

1. Entro il 31 dicembre 2006 il Coordinatore predispose la relazione da presentare al MIUR ai fini dell'accREDITamento del Corso, così come richiesto dal D.M. n. 262 del 5 agosto 2004.

TITOLO IV – RISORSE

art. 12

(Gestione delle risorse)

1. La realizzazione di tutte le attività connesse alla gestione del Corso sono finanziate mediante le risorse assegnate dal Decreto ministeriale n.262 del 5 agosto 2004, da amministrare sulla base di un piano finanziario approvato dal Consiglio direttivo, su proposta del Coordinatore.
2. Il Comitato di coordinamento esercita le proprie competenze relativamente alla gestione delle risorse indicate nel Piano Finanziario di cui al comma 1, applicando le disposizioni in materia di amministrazione, finanza e contabilità della Scuola, nel rispetto dell'autonomia scientifica e gestionale del Responsabile Scientifico e del Collegio dei docenti di ciascun Curriculum.
3. Il Responsabile Scientifico di ciascun Curriculum è responsabile della gestione delle risorse assegnate dal Piano Finanziario a ciascun Curriculum finalizzate alla realizzazione delle attività a carattere didattico e gestionale di sua competenza, nei limiti fissati dalle disposizioni in materia di amministrazione, finanza e contabilità della Scuola. Il Direttore della Divisione Formazione Universitaria e alla Ricerca, su proposta dei Responsabili Scientifici di ciascun Curriculum, provvede ad assumere gli impegni di spesa dopo le necessarie verifiche di congruità e di conformità ai regolamenti della Scuola.

art. 13

(Valutazione)

1. Entro il mese di aprile di ogni anno, il Direttore invia al Ministero, per la trasmissione al Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario, una relazione sull'andamento del Corso predisposta dal Coordinatore del Corso ed approvata dal Comitato di coordinamento, accompagnata dalle osservazioni del Comitato Scientifico del Corso e del Nucleo di Valutazione della Scuola.

TITOLO V - FUNZIONAMENTO

art. 14 (Ammissione)

1. L'ammissione al Corso avviene per concorso pubblico, mediante selezione dei titoli presentati, tra i quali un progetto di ricerca da sviluppare nei tre anni di corso.
2. Possono accedere al Corso, senza limitazioni di età, cittadini provenienti da Paesi in Via di Sviluppo e, sulla base delle limitazioni numeriche formulate dal bando di concorso, cittadini italiani ed europei. L'ammissione al concorso è riservata a candidati che siano in possesso di laurea specialistica oppure di titolo equivalente conseguito al termine di un corso di studi universitari almeno quadriennale ovvero ancora di analogo titolo accademico conseguito all'estero.
3. Le ulteriori disposizioni in materia di ammissione al Corso sono contenute nel bando di concorso che deve indicare:
 - a) il numero massimo degli allievi ammissibili al Corso e la loro ripartizione tra i due Curricula;
 - b) il numero delle borse di studio messe a disposizione ed il relativo ammontare;
 - c) gli eventuali contributi a carico degli ammessi e la disciplina dei relativi esoneri;
 - d) i criteri di valutazione dei candidati, tra i quali deve essere prevista la presentazione di un progetto individuale di ricerca;
4. La commissione giudicatrice per l'ammissione al Corso è nominata dal Direttore con proprio decreto, su proposta del Coordinatore, sentiti i Responsabili Scientifici di entrambi i Curricula entro i dieci giorni successivi alla data di scadenza del bando.
5. La commissione giudicatrice è composta da almeno tre professori o ricercatori universitari appartenenti ai settori scientifico-disciplinari attinenti al Corso. La commissione può essere integrata dall'aggiunta di non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca, su indicazione dei Responsabili Scientifici dei due Curricula.
6. L'ammissione al Corso fino alla concorrenza dei posti stabiliti nel bando avviene sulla base della graduatoria di merito degli idonei redatta dalla commissione esaminatrice. In caso di rinuncia di un idoneo entro i primi trenta giorni dalla data di inizio del Corso, subentra un altro candidato idoneo secondo l'ordine della graduatoria.
7. L'inizio dell'attività dei Corsi avviene nel mese di gennaio, tranne casi eccezionali da valutare di volta in volta da parte del Senato Accademico, sulla base della richiesta del Coordinatore del Corso, sentiti i Responsabili Scientifici di entrambi i Curricula.

art. 15 (Diritti ed obblighi degli allievi)

1. Gli allievi del Corso hanno l'obbligo di frequentare i corsi e di compiere con continuità ed impegno le attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture della Scuola o degli enti convenzionati. Gli allievi devono presentare al Collegio dei docenti una particolareggiata relazione annuale sull'attività svolta, preventivamente controfirmata dal tutore che ne assume la corresponsabilità.
2. Gli allievi hanno diritto a frequentare i locali e ad usufruire delle strutture e dei servizi destinati allo svolgimento delle attività di studio e di ricerca relative al Corso. Agli allievi deve essere inoltre garantita la possibilità di un dialogo costante con i docenti dei corsi e l'accesso all'insieme delle attività formative e seminariali del Corso e della Scuola.
3. Un iscritto ai Corsi di perfezionamento/dottorato della Scuola non può essere iscritto ad altro Corso di dottorato italiano o straniero, se non diversamente disciplinato da accordi specifici.
4. L'esclusione di un allievo dal Corso avviene con decreto del Direttore della Scuola su proposta deliberata dal Collegio dei docenti trasmessa, dal Responsabile Scientifico del Curriculum, al Coordinatore del Corso.
5. È diritto dell'allievo ottenere la sospensione degli obblighi inerenti al Corso per maternità, per servizio militare, per gravi e documentate malattie e, a giudizio del collegio dei docenti, per altri gravi e documentati motivi. La borsa eventualmente erogata viene sospesa per lo stesso periodo. La sospensione

non può essere di durata superiore ad un anno, decorso il quale l'allievo decade. La sospensione viene disposta con decreto del Direttore della Scuola.

6. Le attività didattiche e di ricerca previste dai Corsi di perfezionamento/dottorato della Scuola rientrano nelle attività riconosciute dal D. Lgs. 08.05.2001, n. 215 (art. 10, comma 2) ai fini della dispensa dalla ferma di leva.

art. 16 **(Soggiorni fuori sede)**

1. Il Progetto formativo del Corso può prevedere la realizzazione di soggiorni fuori sede, da svolgersi presso altre università, enti pubblici e privati sia in Italia che all'estero. Per le attività formative fuori sede l'allievo può usufruire di un contributo economico da determinarsi secondo le disponibilità finanziarie di ciascun Curriculum, previa richiesta di autorizzazione da parte dell'allievo, sottoscritta dal suo tutore ed autorizzata dal Responsabile scientifico del Curriculum.

2. L'allievo interessato deve presentare domanda di autorizzazione e per eventuali contributi al Responsabile Scientifico del Curriculum in tempo utile. La domanda deve essere autorizzata dal tutore. Il Responsabile scientifico del Curriculum autorizza i soggiorni e determina i contributi da assegnare ai singoli allievi sulla base di una valutazione delle effettive disponibilità finanziarie, nonché delle esigenze e di criteri di equità, in modo da permettere a tutti gli allievi del Corso di poter svolgere proficuamente il soggiorno fuori sede.

3. Il Direttore della Divisione Formazione Universitaria e alla Ricerca provvede alla erogazione dei contributi sulla base della documentazione presentata dagli allievi e delle determinazioni del Responsabile Scientifico del Curriculum competente.

art. 17 **(Esame finale)**

1. Il titolo di dottore di ricerca si consegue, di norma, entro un anno dalla conclusione del triennio di corso all'atto del superamento dell'esame finale ed è rilasciato dal Direttore della Scuola. Il Collegio dei docenti può concedere una proroga di tale termine, su richiesta motivata dell'allievo ed autorizzata dal suo tutore e/o relatore.

2. Le commissioni esaminatrici sono composte da almeno tre docenti, di cui almeno uno della Scuola. Esse possono essere integrate da non più di due esperti italiani o stranieri. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal Direttore con proprio decreto, su proposta del Coordinatore, sentito il Responsabile Scientifico del Curriculum competente.

3. Copia della tesi finale viene depositata, a cura della Scuola, presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze. Un'ulteriore copia in formato elettronico viene conservata negli archivi della Scuola.

TITOLO VI - NORME FINALI

art. 18 **(Entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del Direttore ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nell'albo della Scuola.

2. Eventuali modifiche al presente Regolamento sono deliberate, su proposta del Coordinatore, dal Senato accademico della Scuola, sentiti il Comitato Scientifico del Corso ed i Collegi dei docenti di entrambi i Curricula, ed approvate con decreto del direttore della Scuola.

3. Per quanto non disciplinato direttamente dal presente Regolamento si rinvia alle fonti interne della Scuola.

- *Modificato dal D.D. n. 676 del 30.12.2004*